PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL COMMISSARIO DELEGATO

(ORDINANZA C.D. P.C. n. 630 del 3 febbraio 2020)

Decreto n. 10/2020

Oggetto: Attività cantieri sul territorio della Regione Liguria: Disposizioni fino al 3 aprile 2020.

IL Soggetto Attuatore

VISTI:

il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, "Codice della Protezione Civile";

la delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'o.C.D.P.C. - 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 comma 1 della o.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;

VISTI ALTRESI':

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 che adotta misure urgenti di contenimento del contagio;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 febbraio 2020 avente ad oggetto "Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID - 19";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020, avente ad oggetto "Razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID - 19"

- interventi di cui alle recenti emergenze che hanno colpito gravemente la nostra Regione come da delibere del Consiglio dei Ministri rispettivamente nelle date 21 novembre 2019, 2 dicembre 2019 e 13 febbraio 2020 e successive ordinanze Capo Dipartimento Protezione Civile 621/29, 622/19 e 647/2020;
- interventi del Piano per le Aree metropolitane di cui al d.P.C.M. 15 settembre 2015.

RITENUTO

al fine di non pregiudicare, per quanto compatibile coi preminenti interessi di tutela della salute pubblica come ribaditi ed esplicitati nei provvedimenti assunti dal Governo e dalla Protezione Civile nazionale, la prosecuzione dei cantieri finalizzati al rirpistino dei danni conseguenti a danni alluvionali e più in generale alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologic;

di confermare la piena operatività dei cantieri in corso relativi alla realizzazione di interventi i cui lavori risultano ascrivibili, in maniera prevalente, alle seguenti catergorie di opere generali a prescindere dalla classificazione ATECO dell'impresa esecutrice:

1. **OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI**
2. **OG 4: OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO**
3. **OG 5: DIGHE**
4. **OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO**
5. **OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA**
6. **OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA**

DATO ATTO:

- che la prosecuzione delle attività nei cantieri che rientarno nelle tipologie sopra elencate è condizionata alla verifica, a cura delle rispettive stazioni appaltanti:
  - del rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere con particolare riguardo ai contenuti del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
  - delle indicazioni eventualmente formulate dal Cordinatore per l'esecuzione dei lavori in relazione ai compiti di cui all'art. 92 del d.lgs. 81/2008

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa che integralmente si richiamano:

1. Di confermare la piena operatività dei cantieri in corso relativi alla realizzazione di interventi i cui lavori risultano ascrivibili, in maniera prevalente, alle seguenti catergorie di opere generali a prescindere dalla classificazione ATECO dell'impresa esecutrice:

   a) OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
   b) OG 4: OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
   c) OG 5: DIGHE
   d) OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO

e) OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
f) OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

2. Di confermare pertanto la piena operatività dei cantieri in corso relativi alla realizzazione di interventi i cui lavori risultino ascrivibili, in maniera prevalente, alle catecorie di cui al punto 1);
3. Di stabilire che la presente prescrizione abbia vigenza fino al 3 aprile 2020;

MANDA

Copia del presente atto:

A. Alle Prefetture,
B. Ai Comuni liguri;
C. Alla Città Metropolitana;
D. Alle Province

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro sessanta giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Genova, 29 marzo 2020

Il Soggetto Attuatore

Giovanni Toti